



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GUALDANI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR,
Luciano ROSSI, TORRISI, ALBERTINI, Luigi MARINO, COLUCCI, MANCUSO,
BIANCONI e VICECONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2017

Modifiche alla disciplina relativa alla donazione di organi e tessuti

ONOREVOLI SENATORI. – Ad oggi le questioni concernenti il tema della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte sono regolate dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti; tale normativa è da leggere necessariamente in combinato disposto con il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2000, che attua (nei termini, forme e modi) la disciplina contenuta all'articolo 5 della legge citata in ordine all'espressione della volontà dei cittadini.

Il progresso della medicina nel settore delle donazioni e dei trapianti di organi consente di affermare che la possibilità di prolungamento della vita o della restituzione della salute attraverso la pratica del trapianto di organi o di tessuti da donatori compatibili rappresenta ormai da anni una delle tecniche più importanti offerte dalla scienza alle persone affette da patologie anche gravi.

Già dai primi anni Sessanta gli interventi di trapianto sono stati effettuati con sempre maggiore frequenza e con risultati sempre più apprezzabili fino a giungere al primo trapianto di cuore effettuato nel 1967; i risultati successivamente ottenuti nel campo dei trapianti di organi e di tessuti hanno dato entusiasmo, speranze e prospettive di vita alle persone affette da patologie, anche grazie ai successi che si sono realizzati nel contrastare il cosiddetto «rigetto» per effetto degli studi, perfezionati in tutti questi anni, sulle terapie per rendere il soggetto ricevente più «tollerante» verso il trapianto. Così, sempre più spesso, grazie alla cultura che viene affermandosi, i cittadini italiani si ren-

dono disponibili a proporsi quali donatori di organi e di tessuti.

Nonostante i positivi dati emersi dalle indagini del Centro nazionale trapianti (CNT) per il 2016, che evidenziano un *trend* in crescita dei trapianti eseguiti (3.268 contro i 3.002 del 2015) e incrementi di donatori d'organi (1.260 contro i 1.165 del 2015) e i 1.941.261 cittadini che hanno espresso il loro consenso alla donazione di organi (150.247 mediante registrazione presso le ASL; 459.764 mediante registrazione presso i comuni; 1.331.250 mediante iscrizione all'Associazione italiana donatori di organi – AIDO), i numeri del Sistema informativo trapianti (SIT), aggiornati al marzo 2017, mostrano che ancora 9.297 persone sono in lista d'attesa.

Il presente disegno di legge mira ad innovare la disciplina vigente in materia, proponendo due modifiche finalizzate a semplificare il consenso alla donazione di organi. Le modifiche recate dall'articolo 1 incidono sulla legge n. 91 del 1999, facendo in modo che anche i soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà siano considerati donatori, al pari dei soggetti che hanno risposto positivamente e di quelli che non hanno fornito alcuna risposta.

Negli anni la richiesta di manifestazione della propria volontà non è stata quasi mai inviata ai cittadini, pertanto è divenuta unicamente un adempimento burocratico ostativo alla donazione degli organi. Il presente provvedimento pertanto prevede un ruolo attivo dei donatori, evitando che l'inattività della pubblica amministrazione possa costituire un vincolo alla donazione.

Non a caso, l'articolo 2 del presente disegno di legge permette l'espletamento della dichiarazione di volontà mediante canali telematici e consente che le dichiarazioni di vo-

lontà possano essere rese anche mediante il portale telematico tessera sanitaria – carta nazionale dei servizi, a cui accedere attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche relative alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

1. All'articolo 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 4, lettera b), le parole: «sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, e» sono soppresse.

Art. 2.

(Dichiarazione di volontà con modalità telematica)

1. Le attività di trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2000, sono effettuate anche mediante il portale telematico tessera sanitaria - carta nazionale dei servizi, a cui accedere attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID)».